

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 7

Adunanza 17 febbraio 1999

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G. - ART.17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE 56/77 E S.M.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 12-25925/1999

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è adunata la Giunta Provinciale con l'intervento degli Assessori: MARIO REY, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, ALDO MILLETTO, LUCIANO PONZETTI, ANNA FERRERO, GIUSEPPE GAMBA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori MARCO CAMOLETTO, SILVANA ACCOSSATO e BARBARA TIBALDI

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Torino:

- è dotato di P.R.G. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 397 del 21/12/98 il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 6 al P.R.G., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, inviato alla Provincia in data 18/gen/99;

Rilevato che la variante prevede, per gli immobili siti in C.so Tazzoli nn. 176, 184 e in via Taricco nn. 3,5,7, la cui superficie si estende per un'area di circa 1350 mq., il cambio di destinazione urbanistica da servizi pubblici "S - Istruzione superiore all'obbligo, lettera s" a residenza "area normativa R3", poiché la destinazione a servizi pubblici fu assegnata, erroneamente, anche ai lotti residenziali edificati sopra menzionati;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G. vigente quali emergono dalla deliberazione di C.C. n. 397/98 di adozione;

Dichiarato che:

- la variante in oggetto non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia predisposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 13-11992/1999 del 27/01/99 e trasmesso agli Enti territoriali interessati per la procedura di approvazione prevista dall'art. 7 della L.R. 56/77;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali, può essere espresso un giudizio di compatibilità limitatamente ai progetti di cui la Provincia è a conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/03/1999;

Visto il parere del Servizio Urbanistica data 11/02/1999;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, la Giunta Provinciale**

**DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G. del Comune di Torino, adottato con deliberazione C.C. n. 319 del 15/12/98, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Torino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole, di tutti gli intervenuti.

Il Segretario Generale  
F.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
F.to M. Bresso

Estratto dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale in adunanza 17 febbraio 1999.